

Registrato a canicatti il 02/04/2026 N. 123

Serie 3 Atti privati - Esatto € 200

DUECENTO/00

IL DIRETTORE

ATTO COSTITUTIVO



Il giorno 04-01-2026, in Campobello di Licata (AG), Via Anna Bella n. 6, i sottoscritti cittadini italiani, tutti maggiorenni e capaci di agire, si sono riuniti per costituire, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione non riconosciuta denominata:

SALOMON

Centro Strategico per lo Sviluppo Territoriale

I soci fondatori costituenti, i cui dati anagrafici sono di seguito riportati, approvano e sottoscrivono il presente Statuto Fondativo dichiarando di accettarne integralmente tutte le disposizioni:

Nome e Cognome	Nato/a il	Codice Fiscale	Ruolo
Falsone Giuseppe	05/09/1978	FLSGPP78P05H194W	Presidente e Socio Fondatore Garante
La Rosa Paolo	20/12/1964	LRSPLA64T20F065J	Vicepresidente
Gueli Carmelo	20/04/1985	GLUCML85D20A089H	Segretario
Nocera Giuseppe	24/12/1982	NCRGPP82T24Z112B	Membro del Consiglio Direttivo

1. **Falsone Giuseppe**, nato/a a Ravanusa (AG) il 05 settembre 1978, C.F. FLSGPP78P05H194W, residente in Via Anna Bella n. 8, 92023 Campobello di Licata (AG); in qualità di Presidente e Socio Fondatore Garante.
2. **La Rosa Paolo**, nato/a a Mazzarino (CL) il 20 dicembre 1964, C.F. LRSPLA64T20F065J, residente in Via Cali n. 4, 93013 Mazzarino (CL); in qualità di Vicepresidente.
3. **Gueli Carmelo**, nato/a a Agrigento (AG) il 20 aprile 1985, C.F. GLUCML85D20A089H, residente in Via Alcide De Gasperi n. 37, 92100 Agrigento (AG); in qualità di Segretario.
4. **Nocera Giuseppe**, nato/a a Germania il 24 dicembre 1982, C.F. NCRGPP82T24Z112B, residente in Via Anna Bella n. 1, 92023 Campobello di Licata (AG); in qualità di Membro del Consiglio Direttivo.

Tutti i presenti dichiarano di aver letto, compreso e accettato integralmente il presente Statuto Fondativo e il Regolamento Interno allegato, con particolare riferimento ai diritti riservati del Socio Fondatore Garante di cui al Titolo III.

SALOMON

Centro Strategico per lo Sviluppo Territoriale

STATUTO FONDATIVO E REGOLAMENTO INTERNO

Sede Legale:

Via Anna Bella n. 6, 92023 Campobello di Licata (AG)

Associazione Non-Profit Indipendente

Art. 36 e ss. Codice Civile — D.Lgs. 117/2017

Codice Fiscale Associazione: _____



SALOMON

Statuto Fondativo e Regolamento Interno — Versione Definitiva RUNTS-Compatible 2026

PREMESSA FONDATIVA

Il presente documento costituisce l'atto fondativo completo di SALOMON — Centro Strategico per lo Sviluppo Territoriale. È composto da due parti inscindibili: lo Statuto Fondativo e il Regolamento Interno. Entrambe le parti hanno valore vincolante per tutti i soci, collaboratori e membri degli organi associativi.

SALOMON nasce come organizzazione indipendente, apolitica e apartitica, costruita per servire i territori italiani con competenza tecnica, riservatezza assoluta e neutralità politica. La sua stabilità, autorevolezza ed efficacia operativa dipendono in modo diretto e inscindibile dalla visione, dalla guida e dalla protezione permanente del suo Fondatore, Dr. Falsone Giuseppe.

Per garantire questi principi nel tempo — contro derive politiche, infiltrazioni esterne, frammentazioni interne e tentativi di condizionamento — il presente documento assegna al Socio Fondatore Garante diritti permanenti, fondati sull'art. 24 del Codice Civile e sull'autonomia statutaria degli enti privati, pienamente compatibili con i requisiti di iscrizione al RUNTS ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Con la sottoscrizione del presente documento, ogni socio fondatore dichiara di aver letto, compreso e accettato integralmente tutte le disposizioni, con particolare riferimento ai diritti riservati del Socio Fondatore Garante previsti dal Titolo III. Tale accettazione è condizione essenziale e irrinunciabile della qualità di socio.

PARTE PRIMA — STATUTO FONDATIVO

TITOLO I — COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 — COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione non riconosciuta denominata:

SALOMON

Centro Strategico per lo Sviluppo Territoriale

L'associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e indipendente da qualsiasi soggetto pubblico o privato. Opera per finalità di sviluppo territoriale, progettazione europea e supporto istituzionale agli enti locali.

Il simbolo ufficiale è il Sigillo di Salomone — stella geometrica a sei punte formata dall'intersezione di due triangoli equilateri — emblema universale di saggezza, equilibrio e costruzione strategica. Il simbolo è di proprietà personale del Fondatore e licenziato all'associazione secondo quanto previsto dall'Art. 32.

Art. 2 — SEDE E OPERATIVITÀ TERRITORIALE

L'associazione ha sede legale in Via Anna Bella n. 6, 92023 Campobello di Licata (AG). Possono essere istituite sedi operative secondarie, uffici territoriali e rappresentanze in tutto il territorio nazionale ed europeo mediante delibera del Consiglio Direttivo, senza necessità di modifica statutaria.

Art. 3 — DURATA

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può avvenire esclusivamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria, con le modalità previste dall'Art. 35, e mai senza il consenso scritto del Socio Fondatore Garante o, dopo la sua morte, del Successore Designato.

TITOLO II — FINALITÀ E ARSENALE OPERATIVO

Art. 4 — FINALITÀ ISTITUZIONALI

SALOMON persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità, che si qualificano come attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere d), e) e w) del D.Lgs. 117/2017:

1. Supportare enti pubblici, comuni, organizzazioni e imprese nell'accesso a finanziamenti europei, nazionali e regionali, colmando il deficit strutturale di competenze tecniche degli enti locali italiani.
2. Promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori, con particolare attenzione al Mezzogiorno e alle comunità con minori risorse istituzionali.
3. Costruire e gestire reti di progettazione territoriale per intercettare opportunità dai programmi europei, PNRR, Invitalia, fondi ministeriali e regionali.
4. Diventare interlocutore istituzionale qualificato nei tavoli di programmazione europei e nazionali per la rappresentanza degli interessi dei territori.
5. Evolversi progressivamente in Fondazione riconosciuta a livello nazionale, con dotazione patrimoniale propria e impatto strutturale sul sistema italiano.

Art. 5 — ARSENALE OPERATIVO — ATTIVITÀ AUTORIZZATE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, SALOMON è pienamente autorizzata a svolgere le seguenti attività di interesse generale:

A) RICERCA E MONITORAGGIO FONDI:

- Monitoraggio sistematico di tutti i programmi UE: Fondi Strutturali (FESR, FSE+), Horizon Europe, Erasmus+, LIFE, Interreg, programmi transfrontalieri.
- Analisi e selezione bandi PNRR e programmi complementari nazionali.
- Monitoraggio programmi Invitalia, fondi ministeriali, opportunità regionali su tutto il territorio nazionale.
- Costruzione e gestione di database proprietari di opportunità di finanziamento.
- Presentazione di candidature e domande di finanziamento in proprio, come soggetto richiedente diretto, nei bandi e programmi che ammettono la partecipazione di enti del Terzo Settore.

B) PROGETTAZIONE E SVILUPPO:

- Progettazione integrata di interventi territoriali: analisi del contesto, definizione obiettivi, quadro logico, piani finanziari e operativi.
- Costruzione di partenariati istituzionali nazionali ed europei per bandi complessi.
- Preparazione, redazione e presentazione di candidature per conto o in partnership con enti pubblici e privati.
- Partecipazione come partner tecnico qualificato in ATI/ATS per progetti complessi.

C) GESTIONE, DELEGA E RENDICONTAZIONE:

- Gestione operativa e amministrativa di progetti finanziati per conto di partner istituzionali, mediante delega formale o convenzione.
- Rappresentanza degli enti partner presso soggetti erogatori, autorità di gestione, ministeri e istituzioni europee, previa delega formale.
- Coordinamento della rendicontazione tecnica e finanziaria verso gli enti erogatori.

D) RELAZIONI ISTITUZIONALI:

- Interfaccia tecnica con Invitalia, Agenzie nazionali, Autorità di Gestione dei fondi strutturali, Commissione Europea.
- Stipula di convenzioni, protocolli di intesa e accordi con enti pubblici, università, fondazioni e organismi internazionali.

E) FORMAZIONE E CONSULENZA:

- Corsi di formazione, seminari e workshop sulla progettazione europea e l'accesso ai fondi pubblici.
- Pubblicazioni, guide, manuali e ricerche sulle opportunità di finanziamento.
- Servizi di consulenza tecnica specializzata a enti pubblici e organizzazioni.

F) ATTIVITÀ STRUMENTALI:

- Raccolta fondi e risorse economiche da soggetti pubblici e privati, anche mediante strumenti digitali e piattaforme di crowdfunding ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
- Partecipazione a reti, consorzi e raggruppamenti nazionali e internazionali coerenti con le finalità.
- Ogni altra attività accessoria e strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5-bis — ATTIVITÀ DIVERSE AI SENSI DELL'ART. 6 D.LGS. 117/2017

L'associazione, oltre alle attività di interesse generale di cui all'Art. 4, può svolgere "Attività Diverse" ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle finalità istituzionali e nei limiti fissati dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato ai sensi del medesimo articolo.

Rientrano nelle Attività Diverse le seguenti prestazioni erogate a soggetti privati, imprese, professionisti e organizzazioni non aderenti all'associazione, a fronte di corrispettivi specifici volti all'autofinanziamento dell'ente:

- servizi di consulenza tecnica specializzata in materia di europrogettazione, accesso ai fondi pubblici e progettazione di interventi territoriali;
- progettazione strategica e assistenza nella predisposizione di candidature a bandi europei, nazionali e regionali per conto di soggetti privati;
- formazione professionale specialistica, seminari e workshop su commissione di enti privati, imprese e ordini professionali;
- analisi di fattibilità, studi di impatto territoriale e ricerche applicative su incarico di soggetti privati;
- assistenza specialistica nella gestione e rendicontazione di progetti finanziati per conto di enti privati convenzionati.

I proventi delle Attività Diverse sono destinati integralmente all'autofinanziamento dell'ente e reinvestiti nelle finalità istituzionali. Il Consiglio Direttivo, con approvazione preventiva del Socio Fondatore Garante, definisce annualmente le tariffe applicabili e verifica il rispetto dei limiti di secondarietà e strumentalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 — PRINCIPI NON NEGOZIABILI

- 1. INDIPENDENZA ASSOLUTA:** Nessun partito, nessun padrone, nessun interesse privato. Solo territori e risultati.
- 2. COMPETENZA TECNICA:** Standard professionali europei applicati a ogni progetto senza eccezioni.
- 3. RISERVATEZZA OPERATIVA:** Segreto totale su progetti, strategie e informazioni dei partner.
- 4. NEUTRALITÀ POLITICA:** Equidistanza da tutti gli schieramenti politici senza eccezioni.
- 5. SERVIZIO AI TERRITORI:** L'interesse dei territori è sempre prioritario rispetto agli interessi dell'associazione stessa.

TITOLO III — IL SOCIO FONDATORE GARANTE: DIRITTI RISERVATI

Le disposizioni del Titolo III costituiscono il nucleo fondativo del presente documento. Sono fondate sull'autonomia statutaria riconosciuta agli enti privati dall'art. 24 del Codice Civile e sono pienamente compatibili con il D.Lgs. 117/2017. Non possono essere modificate senza il consenso scritto e autenticato del Socio Fondatore Garante.

Art. 7 — IL SOCIO FONDATORE GARANTE — FIGURA E STATUS

Il Dr. Falsone Giuseppe, in qualità di ideatore, promotore e primo Presidente dell'associazione, assume la qualifica permanente di Socio Fondatore Garante di SALOMON. La sua qualifica è:

- **PERMANENTE**: non decade mai, nemmeno in caso di assenza prolungata, malattia o scelta volontaria di operare in modo non visibile;
- **NON REVOCABILE**: nessun organo associativo può rimuoverla, salvo quanto previsto dall'Art. 8, comma 1;
- **NON CEDIBILE A TERZI**: appartiene esclusivamente al Dr. Falsone Giuseppe;
- **TRASMISSIBILE SOLO PER DESIGNAZIONE DIRETTA**: con atto scritto autenticato da notaio, il Fondatore può designare un Successore che acquisisce integralmente tutti i diritti del Titolo III.

Art. 7-bis — DIRITTI RISERVATI DEL SOCIO FONDATORE GARANTE

Al Socio Fondatore Garante sono riconosciuti i seguenti diritti riservati, fondati sull'art. 24 del Codice Civile e sull'autonomia statutaria, esercitabili in via esclusiva a tutela dell'integrità del progetto fondativo:

a) Diritto di Proposta per la Composizione del Consiglio Direttivo

In occasione di ogni elezione o rinnovo del Consiglio Direttivo, il Socio Fondatore Garante presenta all'Assemblea dei Soci, entro il termine di quindici giorni precedenti la seduta elettiva, una lista di candidati idonei. L'Assemblea dei Soci elegge i membri attingendo dalla lista proposta, mantenendo la propria sovranità elettorale nella scelta tra i candidati indicati. Qualora la lista non venga presentata nei termini, ovvero risulti incompleta, l'Assemblea procede liberamente per i seggi scoperti. Il Socio Fondatore Garante può esprimere formale opposizione scritta e motivata entro quindici giorni dall'elezione di un candidato non incluso nella lista; in tal caso la nomina è sospesa e l'Assemblea è riconvocata entro trenta giorni.

b) Nulla Osta Vincolante sulle Delibere Strategiche

Le seguenti delibere dell'Assemblea dei Soci producono effetti giuridici esclusivamente previo rilascio del "Nulla Osta Vincolante" scritto del Socio Fondatore Garante, da esprimersi entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera:

- modifica del presente Statuto nelle parti riguardanti le finalità istituzionali, la struttura degli organi e i diritti del Socio Fondatore Garante (Titolo III e Art. 32);
- scioglimento volontario dell'associazione e devoluzione del patrimonio;
- fusione, incorporazione o trasformazione in ente di forma giuridica diversa;
- mutamento dei fini istituzionali e delle attività di interesse generale.

In assenza di Nulla Osta entro il termine indicato, la delibera si intende sospesa. Il diniego motivato impone all'Assemblea di riprendere la delibera non prima di sei mesi dalla data del diniego.

c) Diritto di Veto sulle Nomine

Il Socio Fondatore Garante può opporsi, con atto scritto motivato, alla nomina di qualsiasi membro del Consiglio Direttivo, del Presidente Operativo o di qualsiasi altra carica associativa, entro quindici giorni dalla delibera di nomina. L'opposizione motivata sospende la nomina e obbliga il competente organo associativo a una nuova delibera entro trenta giorni.

d) Indirizzo Strategico e Voto Qualificato

In tutte le riunioni del Consiglio Direttivo a cui il Socio Fondatore Garante partecipa, il suo voto vale doppio esclusivamente nelle delibere aventi ad oggetto la modifica delle finalità istituzionali e lo scioglimento dell'associazione. Per tutte le altre materie il voto è uguale a quello degli altri membri. Il Socio Fondatore

Garante può impartire direttive strategiche vincolanti al Consiglio Direttivo in qualsiasi momento; tali direttive prevalgono su qualsiasi delibera degli organi in caso di conflitto con gli indirizzi fondativi. I diritti di veto e Nulla Osta di cui all'Art. 7-bis rimangono integralmente in vigore per tutte le materie previste dallo Statuto.

e) Accesso Illimitato e Controllo Finanziario

Il Socio Fondatore Garante ha diritto di accesso illimitato e in qualsiasi momento a tutti i documenti, bilanci, contratti, verbali e corrispondenze dell'associazione. Ogni spesa di importo superiore a Euro 500,00 (cinquecento/00) richiede la preventiva approvazione scritta del Socio Fondatore Garante, salvo deleghe espresse da questi conferite per iscritto al Presidente Operativo.

f) Diritto di Esclusione Semplificata

Il Socio Fondatore Garante può proporre l'esclusione di qualsiasi socio ordinario o operativo con delibera del Consiglio Direttivo, senza necessità di ratifica assembleare, quando ricorrano motivi di incompatibilità con i valori fondativi di SALOMON, di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, o di comportamenti — anche al di fuori dell'attività associativa — lesivi della reputazione dell'associazione o del Fondatore. L'esclusione è comunicata per iscritto all'interessato con indicazione dei motivi. L'interessato può presentare osservazioni scritte entro 7 giorni dalla ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera definitivamente entro i successivi 15 giorni, tenuto conto delle osservazioni ricevute. L'esclusione ha efficacia dalla delibera definitiva del Consiglio Direttivo.

Art. 8 — INAMOVIBILITÀ E PROTEZIONE DA AZIONI INTERNE

1. La qualifica di Socio Fondatore Garante può essere rimossa esclusivamente in presenza di sentenza penale definitiva passata in giudicato che accerti la commissione di reati dolosi direttamente lesivi dell'associazione. La rimozione è deliberata dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole del cento per cento dei soci fondatori — ivi incluso il voto dello stesso Socio Fondatore Garante — e ratificata dal Collegio dei Proviviri.
2. È espressamente vietato a qualsiasi socio, membro degli organi o collaboratore:
 - promuovere o sostenere iniziative volte a limitare i diritti riservati del Socio Fondatore Garante;
 - convocare assemblee per modificare le clausole fondative senza consenso scritto del Socio Fondatore Garante;
 - formare coalizioni interne per condizionare o neutralizzare le decisioni del Socio Fondatore Garante;
 - contattare direttamente enti partner, finanziatori o istituzioni per conto di SALOMON senza autorizzazione scritta del Socio Fondatore Garante.

La violazione dei divieti sopra elencati comporta l'esclusione immediata dall'associazione, con effetto dalla data in cui il Socio Fondatore Garante ne viene a conoscenza. L'esclusione si applica anche ai soci fondatori senza eccezioni.

Art. 9 — PRESIDENZA DI DIRITTO E POTERI DI FIRMA

1. Il Dr. Falsone Giuseppe assume la carica di Presidente dell'associazione dalla data di costituzione per il primo mandato triennale (2026-2029), in qualità di Presidente di Diritto, senza necessità di elezione assembleare per il primo mandato.
2. Al termine del primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea il rinnovo del mandato presidenziale. Il rinnovo si intende deliberato salvo voto contrario espresso dalla maggioranza assoluta dei soci presenti in assemblea. Il meccanismo si applica ad ogni successivo rinnovo.
3. La carica di Presidente conferisce la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio, con potere di firma libera e disgiunta per: tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; apertura e gestione di conti correnti; operazioni bancarie; sottoscrizione di convenzioni, mandati e contratti; rappresentanza presso istituzioni pubbliche e private.

4. Il Presidente può delegare specifiche funzioni di firma al Presidente Operativo o al Segretario, nei limiti e con le condizioni stabilite per iscritto. La delega è revocabile in qualsiasi momento senza preavviso e senza motivazione.

Art. 10 — SUCCESSIONE

1. Il Fondatore designa il proprio Successore con atto scritto autenticato da notaio, depositato presso la sede legale. La designazione è modificabile in qualsiasi momento.
2. Il Successore Designato acquisisce integralmente tutti i diritti riservati del Titolo III.
3. In assenza di designazione, alla morte del Fondatore i diritti riservati si sospendono per 24 mesi. Trascorso tale periodo i diritti si estinguono.
4. Dal momento della morte o incapacità del Fondatore fino all'insediamento del Successore, nessuna modifica statutaria, nessuna convenzione strategica e nessuna delibera di scioglimento può essere adottata.

TITOLO IV — SOCI, DIRITTI E DOVERI

Art. 12 — CATEGORIE DI SOCI

1. SOCI FONDATORI: Coloro che hanno partecipato alla costituzione. Hanno diritto di voto qualificato, ma nessun diritto può prevalere sui diritti riservati del Socio Fondatore Garante.
2. SOCI ORDINARI: Persone fisiche o giuridiche ammesse successivamente, in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 13.
3. SOCI SOSTENITORI: Soggetti che sostengono l'associazione economicamente. Funzione consultiva senza diritto di voto.
4. SOCI ONORARI: Personalità di riconosciuto prestigio nominate su proposta del Fondatore. Esentate dalla quota associativa.

Art. 13 — AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione è subordinata a: piena condivisione dei valori associativi; competenze rilevanti; impegno scritto al rispetto del documento; assenza di conflitti di interesse; accettazione esplicita firmata dei diritti riservati del Socio Fondatore Garante previsti dal Titolo III.

Il Socio Fondatore Garante può opporsi a qualsiasi ammissione entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo, rendendo la stessa nulla.

Art. 14 — DIRITTI DEI SOCI

- Partecipare alle Assemblee ed esercitare il diritto di voto se aventi diritto.
- Essere informati sulle attività, sui progetti e sulla situazione finanziaria dell'associazione.
- Candidarsi alle cariche sociali, previa anzianità associativa di almeno sei mesi.
- Ricevere compensi, rimborsi spese e indennità nei limiti deliberati dal Consiglio Direttivo.
- Recedere dall'associazione con comunicazione scritta al Socio Fondatore Garante.

Art. 15 — DOVERI DEI SOCI

- Rispettare integralmente il presente documento e le delibere degli organi sociali.
- Versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti.
- Mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate acquisite nell'ambito dell'attività associativa.
- Non utilizzare il nome, il simbolo o la reputazione di SALOMON per finalità personali senza autorizzazione scritta del Fondatore.
- Dichiarare tempestivamente qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale.

- Accettare e rispettare i diritti riservati del Fondatore previsti dal Titolo III come condizione permanente.

Art. 16 — ESCLUSIONE, RECESSO E DISCIPLINA DELLA QUOTA FONDATIVA

Il socio può essere escluso per: violazione grave del documento; comportamenti lesivi dell'immagine o dell'indipendenza dell'associazione; conflitti di interesse non dichiarati; morosità superiore a due anni; condanna penale definitiva per reati dolosi; violazione dei divieti dell'Art. 8; incompatibilità sopravvenuta con i valori fondativi di SALOMON anche derivante da condotte al di fuori dell'attività associativa.

L'esclusione per violazione dell'Art. 8 è immediata e automatica su comunicazione scritta del Socio Fondatore Garante. L'esclusione per incompatibilità sopravvenuta è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Socio Fondatore Garante senza necessità di ratifica assembleare.

Disciplina della quota fondativa:

La quota fondativa di Euro 3.000,00 (tremila/00) versata dai Soci Cofondatori all'atto della costituzione costituisce un contributo irrevocabile alla dotazione operativa iniziale dell'ente. In conformità all'art. 24, comma 2, del Codice Civile e ai principi generali del D.Lgs. 117/2017, tale quota è a fondo perduto, non è trasmissibile, non è rivalutabile, non è rimborsabile in nessun caso e confluisce integralmente nel patrimonio indisponibile dell'associazione.

TITOLO V — ORGANI SOCIALI

Art. 17 — ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione: il Socio Fondatore Garante; l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Presidente Operativo (se nominato); il Consiglio Strategico; il Collegio dei Probiviri. Tutti gli organi operano nel rispetto assoluto dei diritti riservati del Socio Fondatore Garante.

Art. 18 — ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci aventi diritto di voto. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per: approvazione del bilancio; elezione e revoca degli organi sociali; indirizzi strategici; ratifica di convenzioni rilevanti. Nessuna delibera assembleare può contrastare i diritti riservati del Socio Fondatore Garante.

L'Assemblea Straordinaria delibera con maggioranza di due terzi su modifiche statutarie e con tre quarti sullo scioglimento. Entrambe le categorie sono soggette al Nulla Osta del Socio Fondatore Garante per le materie di cui all'Art. 7-bis.

Art. 19 — CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione operativa. È composto da tre a sette membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il voto del Fondatore, quando presente, vale doppio. La nomina di ogni membro è soggetta al diritto di veto del Fondatore.

Art. 20 — PRESIDENTE OPERATIVO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Operativo per il coordinamento delle attività quotidiane e la rappresentanza formale negli atti di ordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Fondatore. La revoca può essere disposta dal Fondatore in qualsiasi momento con atto scritto.

Art. 21 — CONSIGLIO STRATEGICO

Organo consultivo composto da tre a dieci personalità nominate e revocate in via esclusiva dal Socio Fondatore Garante, senza necessità di delibera assembleare.

Art. 22 — COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra soci non facenti parte del Consiglio Direttivo. Risolve le controversie interne. Le sue decisioni sono vincolanti, salvo il Nulla Osta del Socio Fondatore Garante.

TITOLO VI — STRUTTURA OPERATIVA E DELEGHE

Art. 23 — UFFICI OPERATIVI

1. UFFICIO PROGETTAZIONE EUROPEA: scrittura progetti, costruzione partenariati, gestione candidature.
2. UFFICIO RICERCA FONDI: monitoraggio continuo di bandi a livello europeo, nazionale e regionale.
3. UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI: rapporti con enti pubblici, università, fondazioni, autorità di gestione.
4. UFFICIO GESTIONE E RENDICONTAZIONE: supporto operativo ai progetti approvati e rendicontazione.
5. UFFICIO LEGALE E COMPLIANCE: conformità normativa, gestione rapporti contrattuali, tutela del marchio.

Art. 24 — SISTEMA DELLE DELEGHE CON ENTI PUBBLICI

1. CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE: accordo quadro firmato dal Presidente previo assenso del Fondatore.
2. MANDATO CON RAPPRESENTANZA: agire in nome e per conto dell'ente. Richiede assenso scritto del Fondatore.
3. PARTENARIATO ATI/ATS: raggruppamento temporaneo per bandi complessi. Richiede approvazione del Fondatore.

Art. 25 — COLLABORATORI E PERSONALE

L'associazione può avvalersi di collaboratori, dipendenti e professionisti regolati dalla normativa vigente. I compensi sono deliberati dal Consiglio Direttivo nei limiti di legge. Tutti i collaboratori sottoscrivono accordo di riservatezza e non concorrenza.

TITOLO VII — PATRIMONIO, RISORSE E FINANZE

Art. 26 — PATRIMONIO E RISORSE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative annuali versate dai soci;
- contributi, donazioni ed erogazioni liberali da soggetti pubblici e privati;
- fondi ricevuti per attività in convenzione con enti pubblici;
- proventi da attività di formazione, consulenza e prestazione di servizi;
- quote di progetto ricevute nell'ambito di partenariati europei e nazionali;
- proventi da attività di raccolta fondi, anche mediante strumenti digitali e piattaforme di crowdfunding, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- beni mobili e immobili acquisiti dall'associazione;
- le quote fondative versate dai Soci Cofondatori, nella misura di Euro 3.000,00 ciascuna, costituenti contributi irrevocabili a fondo perduto che formano parte integrante del patrimonio indisponibile.

Art. 27 — DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve. Tutti gli avanzi sono reinvestiti nelle attività istituzionali. Il divieto non impedisce compensi, rimborsi e indennità nei limiti di legge. I compensi

eventualmente corrisposti ai lavoratori e ai collaboratori non possono superare i limiti previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 117/2017 e dalle disposizioni di attuazione vigenti.

Art. 28 — ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile. Il Socio Fondatore Garante ha accesso illimitato a tutta la documentazione finanziaria in qualsiasi momento. Nessuna spesa superiore a Euro 500,00 può essere effettuata senza sua preventiva approvazione scritta.

TITOLO VIII — EVOLUZIONE ISTITUZIONALE

Art. 29 — PERCORSO DI CRESCITA — ALPHA, BETA, OMEGA

1. FASE ALPHA — 2026-2027: Costituzione, registrazione, avvio operativo, primi progetti pilota in Sicilia e nel Mezzogiorno.
2. FASE BETA — 2028-2030: Espansione nazionale, partnership con università e fondazioni bancarie, ingresso nel circuito dei fondi strutturali europei.
3. FASE OMEGA — 2031+: Trasformazione in Fondazione riconosciuta. La trasformazione è deliberata dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole dei tre quarti dei soci, previo Nulla Osta del Socio Fondatore Garante, e richiede la costituzione di una dotazione patrimoniale minima di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Il Socio Fondatore Garante mantiene intatti tutti i suoi diritti riservati nella Fondazione, da recepire nel relativo atto costitutivo.

Art. 30 — ISCRIZIONE AL RUNTS

L'associazione richiede l'iscrizione al RUNTS nella sezione APS appena perfezionati i requisiti previsti dal D.Lgs. 117/2017. L'iscrizione conferisce piena qualificazione istituzionale e accesso diretto ai bandi riservati al Terzo Settore, inclusa la possibilità di presentare candidature in proprio come soggetto richiedente diretto.

Art. 31 — SCIoglimento E DEVOLUZIONE

Lo scioglimento richiede: tre quarti dei soci in assemblea straordinaria + Nulla Osta scritto del Socio Fondatore Garante. In assenza di tale Nulla Osta nessuna delibera di scioglimento è valida. Il patrimonio residuo è devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe, individuato dal Fondatore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente, nel rispetto dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO IX — PROPRIETÀ DEL MARCHIO

Art. 32 — PROPRIETÀ DEL NOME E DEL SIMBOLO

Il presente articolo costituisce lo strumento di protezione definitiva dell'identità di SALOMON. La proprietà del marchio rimane personale del Fondatore indipendentemente da qualsiasi evento interno all'associazione.

Il nome SALOMON, il Sigillo di Salomone nella versione adottata, tutti i marchi, loghi, segni distintivi, domini internet e proprietà intellettuali associate sono di proprietà personale ed esclusiva del Dr. Falsone Giuseppe.

Il Dr. Falsone Giuseppe concede all'associazione una licenza d'uso gratuita, revocabile e non trasferibile. La licenza è automaticamente revocata in caso di: tentativo di modifica del Titolo III; delibera assembleare contraria agli indirizzi del Fondatore non ritirata entro 15 giorni; esclusione o dimissioni forzate del Fondatore; comportamenti gravemente lesivi dei valori fondanti.

In caso di revoca, l'associazione cessa immediatamente l'utilizzo del nome entro 30 giorni. Il Fondatore provvede alla registrazione del marchio SALOMON presso l'UIBM entro 12 mesi dalla costituzione.

TITOLO X — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 — CODICE ETICO E REGOLAMENTO INTERNO

Il Fondatore adotta il Regolamento Interno allegato al presente documento quale parte inscindibile dello stesso.

Art. 34 — RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

L'associazione tratta i dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. Il Presidente Operativo è designato Titolare del Trattamento sotto la supervisione del Fondatore.

Art. 35 — MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria con maggioranza di due terzi. Le modifiche al Titolo III e all'Art. 32 richiedono il Nulla Osta scritto e autenticato del Socio Fondatore Garante. Senza tale consenso sono sospese di diritto.

Art. 36 — NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti, ivi incluso il D.Lgs. 117/2017. In caso di conflitto tra disposizioni di legge e clausole fondative del Titolo III, le parti si impegnano a preservare nella massima misura possibile i diritti riservati del Fondatore, fermo restando il rispetto delle norme imperative di legge.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLO STATUTO

Con la sottoscrizione del presente documento, ogni socio fondatore dichiara di aver letto, compreso e accettato integralmente tutte le disposizioni, con particolare riferimento ai diritti riservati permanenti del Socio Fondatore Garante previsti dal Titolo III. Tale accettazione è condizione essenziale e irrinunciabile della qualità di socio.

Il presente Statuto Fondativo è stato letto, approvato e sottoscritto in **Campobello di Licata (AG)**, il giorno

IL SOCIO FONDATORE GARANTE E PRESIDENTE

Dr. Falsone Giuseppe

C.F. FLSGPP78P05H194W — nato a Ravanusa (AG) il 05/09/1978

Firma: [Firma] Timbro: _____

SOCI COFONDATORI

1. La Rosa Paolo — Vicepresidente

C.F. LRSPLA64I20I065I — nato/a a Mazzarino (CL) — res. Via Cali n. 4, 93013 Mazzarino (CL)

Firma: [Firma]

2. Gueli Carmelo — Segretario

C.F. GLUCMI33I02AA089IH — nato/a a Agrigento (AG) — res. Via Alcide De Gasperi n. 37, 92100 Agrigento (AG)

Firma: [Firma]

3. Nocera Giuseppe — Membro del Consiglio Direttivo

C.F. NCRGPP87I24Z112B — nato/a a Germania — res. Via Anna Bella n. 1, 92023 Campobello di Licata (AG)

Firma: [Firma]

PARTE SECONDA — REGOLAMENTO INTERNO

Il presente Regolamento Interno è parte integrante e inscindibile dello Statuto Fondativo. Ha la stessa forza vincolante dello Statuto per tutti i soci e collaboratori. Può essere modificato dal Socio Fondatore Garante in qualsiasi momento con atto scritto.

CAPO I — GOVERNANCE E POTERE DECISIONALE

Art. Reg. 1 — GERARCHIA DECISIONALE

1. **LIVELLO SOVRANO** — Il Socio Fondatore Garante: decide in ultima istanza attraverso i diritti riservati del Titolo III.
2. **LIVELLO OPERATIVO** — Il Consiglio Direttivo: gestisce il quotidiano nei confini stabiliti dal Fondatore.
3. **LIVELLO CONSULTIVO** — Il Consiglio Strategico: fornisce pareri. Non decide. Non vota. Non vincola.

LIVELLO PARTECIPATIVO — I Soci: partecipano e contribuiscono nei limiti del proprio ruolo.

Art. Reg. 2 — IL VOTO DOPPIO DEL FONDATORE

Il voto del Socio Fondatore Garante vale doppio esclusivamente nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto la modifica delle finalità istituzionali e lo scioglimento dell'associazione. Per tutte le altre materie il voto è uguale a quello degli altri membri. I diritti di veto e Nulla Osta dell'Art. 7-bis rimangono integralmente in vigore per tutte le materie previste dallo Statuto, senza alcuna limitazione. Il Nulla Osta vincolante è lo strumento principale di protezione del Fondatore e non è in alcun modo limitato dalla presente disposizione.

Art. Reg. 3 — SILENZIO ASSENSO DEL FONDATORE

Le proposte operative presentate dal Fondatore al Consiglio Direttivo si intendono approvate se entro 7 giorni nessun membro formula obiezioni scritte motivate. Le obiezioni motivate sono valutate dal Fondatore che decide in via definitiva.

Art. Reg. 4 — MATERIE RISERVATE AL FONDATORE

Sono di esclusiva competenza del Fondatore: approvazione di qualsiasi convenzione con enti pubblici; firma di qualsiasi accordo di partenariato; nomina e revoca dei responsabili degli uffici; qualsiasi spesa superiore a Euro 500,00; qualsiasi comunicazione istituzionale verso media, enti o istituzioni europee; qualsiasi modifica all'organigramma interno; ammissione ed esclusione di qualsiasi socio.

Art. Reg. 5 — DIVIETO DI AZIONE AUTONOMA

Nessun socio o collaboratore può: contattare enti o finanziatori per conto di SALOMON senza mandato scritto del Fondatore; presentare candidature a bandi in nome di SALOMON senza approvazione scritta; assumere impegni economici senza autorizzazione; rappresentarsi come portavoce di SALOMON senza mandato scritto. La violazione è causa di esclusione immediata.

CAPO II — SELEZIONE E PERIODO DI PROVA

Art. Reg. 6 — CRITERI DI SELEZIONE DEI COFONDATORI

1. **TRACK RECORD VERIFICABILE**: esperienza professionale documentata e verificabile.
2. **COMPETENZE SPECIFICHE E UTILI**: europrogettazione, diritto, finanza pubblica, relazioni istituzionali, comunicazione, tecnologia.

3. **RETE DI RELAZIONI REALE:** contatti verificabili con enti pubblici e professionisti rilevanti.
4. **INDIPENDENZA ECONOMICA:** il candidato non dipende economicamente da SALOMON per la propria sussistenza.
5. **COMPATIBILITÀ CON I VALORI:** condivisione dei principi di indipendenza, riservatezza e neutralità politica.

Art. Reg. 7 — PERIODO DI OSSERVAZIONE — 12 MESI

Tutti i Soci Cofondatori operano in un periodo di osservazione di 12 mesi. Al termine il Fondatore può: (a) confermare il ruolo; (b) ridefinire il ruolo; (c) proporre l'uscita al cofondatore che non ha portato valore aggiunto. Queste decisioni sono insindacabili.

Art. Reg. 8 — MERITOCRAZIA ASSOLUTA

Il Fondatore è l'unica figura permanente. Tutti gli altri ruoli sono meritocratici: chi produce cresce, chi non produce viene riposizionato, chi crea problemi viene rimosso immediatamente.

Art. Reg. 9 — CONFLITTI DI INTERESSE

Ogni cofondatore dichiara per iscritto al Fondatore qualsiasi interesse che possa interferire con le attività di SALOMON entro 7 giorni dal momento in cui il conflitto emerge. La non dichiarazione comporta esclusione immediata.

CAPO III — RIUNIONI E DELIBERE

Art. Reg. 10 — CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

Le riunioni sono convocate dal Fondatore o, su sua delega, dal Presidente Operativo, con almeno 5 giorni di preavviso. Nessun punto può essere aggiunto all'ordine del giorno senza il consenso del Fondatore. Tre assenze consecutive ingiustificate costituiscono causa di rimozione dal Consiglio Direttivo.

Art. Reg. 11 — FORMATO DELLA RIUNIONE

Le riunioni sono briefing operativi strutturati: (1) Apertura; (2) Aggiornamenti — 5 minuti per ufficio; (3) Delibere; (4) Direttive del Fondatore; (5) Chiusura con verbale entro 48 ore. Tempo massimo: 90 minuti.

Art. Reg. 12 — VERBALI E TRACCIABILITÀ

Ogni riunione viene verbalizzata con: data, luogo, presenti, punti discussi, delibere adottate, voti espressi, direttive impartite, compiti assegnati. Il verbale è approvato dal Fondatore prima della distribuzione.

Art. Reg. 13 — DELIBERE PER CORRISPONDENZA

In casi urgenti il Fondatore può indire votazioni per corrispondenza. I membri hanno 48 ore per rispondere. Il silenzio equivale ad astensione. Il voto del Fondatore vale doppio.

CAPO IV — RUOLI OPERATIVI E VALUTAZIONE

Art. Reg. 14 — DURATA DEI RUOLI OPERATIVI

I responsabili degli uffici operativi sono nominati per 12 mesi rinnovabili. Il rinnovo non è automatico ed è subordinato alla valutazione del Fondatore basata sui risultati effettivamente raggiunti.

Art. Reg. 15 — INDICATORI DI PERFORMANCE

Ogni responsabile concorda con il Fondatore entro 30 giorni dalla nomina gli indicatori di performance del proprio ruolo. Gli indicatori sono misurabili, specifici e verificabili.

Art. Reg. 16 — REVISIONE SEMESTRALE

Ogni sei mesi il Fondatore effettua una revisione dei ruoli. La revisione può portare a: conferma; ampliamento responsabilità; riduzione responsabilità; proposta di uscita onorevole.

Art. Reg. 17 — COMPENSI E RIMBORSI

I compensi sono deliberati dal Consiglio Direttivo e approvati dal Fondatore. Criteri: congruità con il mercato; proporzionalità ai risultati; rispetto dei limiti di legge. Tutti i compensi sono documentati, tracciabili e inseriti nel bilancio.

CAPO V — RISERVATEZZA E NON CONCORRENZA

Art. Reg. 18 — ACCORDO DI RISERVATEZZA

Ogni socio e collaboratore sottoscrive un NDA valido per tutta la durata della partecipazione e per 3 anni successivi all'uscita. Copre: strategie operative; dati degli enti partner; candidature in sviluppo; accordi di partenariato; struttura interna.

Art. Reg. 19 — NON CONCORRENZA

Per tutta la durata della partecipazione è vietato: operare in attività concorrenti nello stesso ambito; contattare direttamente gli enti partner; utilizzare le informazioni acquisite per finalità personali. La violazione comporta esclusione immediata e obbligo di risarcimento danni.

Art. Reg. 20 — PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI DIGITALI

Tutti i documenti e materiali prodotti nell'ambito dell'attività di SALOMON sono di proprietà dell'associazione. Al momento dell'uscita il socio restituisce o cancella tutti i materiali riservati entro 15 giorni.

CAPO VI — USCITA

Art. Reg. 21 — RECESSO VOLONTARIO

Il socio cofondatore che recede comunica la propria decisione per iscritto con almeno 30 giorni di preavviso e adempie a tutti gli obblighi in corso.

Art. Reg. 22 — DISCIPLINA DELL'USCITA

Il socio cofondatore che recede o viene rimosso non vanta alcun diritto di rimborso della quota fondativa versata, che costituisce contributo irrevocabile a fondo perduto al patrimonio indisponibile dell'associazione.

Art. Reg. 23 — PRINCIPIO DELL'USCITA ONOREVOLE

Chi non è più adatto o non vuole continuare deve poter uscire senza conflitti e senza cause. L'assenza di diritti patrimoniali sulla quota è compensata dalla chiarezza delle regole accettate ab initio. Tutti mantengono la propria dignità.

CAPO VII — STANDARD PROFESSIONALI

Art. Reg. 24 — QUALITÀ DEI PROGETTI

Ogni progetto prodotto da SALOMON deve rispettare: completezza tecnica e finanziaria; conformità ai requisiti del bando; coerenza con le esigenze del partner; realismo del budget; qualità della presentazione. Il Fondatore può bloccare qualsiasi candidatura prima della presentazione.

Art. Reg. 25 — AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

I responsabili degli uffici operativi sono tenuti a mantenersi aggiornati sulle normative e i programmi di finanziamento. L'aggiornamento è un dovere professionale, non un benefit opzionale.

Art. Reg. 26 — GESTIONE DEGLI ERRORI

Gli errori operativi vanno segnalati immediatamente al Fondatore. Non esiste sanzione per chi segnala tempestivamente. Esiste sanzione grave per chi nasconde un errore. La cultura di SALOMON è quella della trasparenza operativa assoluta.

CAPO VIII — COMUNICAZIONE E IMMAGINE

Art. Reg. 27 — COMUNICAZIONE ESTERNA

Tutta la comunicazione esterna — comunicati stampa, social, interviste, dichiarazioni pubbliche — è approvata dal Fondatore prima della diffusione. Nessun membro può rilasciare dichiarazioni in nome di SALOMON senza mandato scritto. La violazione è causa di esclusione immediata.

Art. Reg. 28 — IMMAGINE E REPUTAZIONE

Ogni comportamento pubblico dei soci, anche in contesti non associativi, non deve arrecare danno all'immagine di SALOMON o alla reputazione del Fondatore. Condotte incompatibili con i valori dell'associazione sono causa di rimozione dal ruolo e, nei casi più gravi, di esclusione.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO

Con la sottoscrizione del presente Regolamento Interno, ogni socio cofondatore dichiara di averne letto, compreso e accettato integralmente tutte le disposizioni. Il Regolamento Interno è parte inscindibile dello Statuto Fondativo di SALOMON.

Luogo e data: Campobello di Licata (AG), il 04.01-2026

IL SOCIO FONDATORE GARANTE — Dr. Falsone Giuseppe

Firma: *Dr. Falsone Giuseppe*

SOCI COFONDATORI — Firma per accettazione del Regolamento Interno:

1. La Rosa Paolo (Vicespreside

Firma: *Paolo La Rosa*

2. Gueli Carmelo (Segretario)

Firma: *Gueli Carmelo*

3. Nocera Giuseppe (Membro del Consiglio Direttivo)

Firma: *Nocera Giuseppe*

♦ SALOMON ♦

Centro Strategico per lo Sviluppo Territoriale

Fondatore: Dr. Falsone Giuseppe